

CONTRADA DI VALDIMONTONE



STATUTO

indice

PRINCIPI FONDAMENTALI	3
COSTITUZIONI	4
Il Popolo della Contrada - I Maggiorenti - I Protettori	4
Gli Organi	4
GLI ORGANI DELLA CONTRADA	5
L'Assemblea Generale	5
Il Priore	6
Il Seggio	8
Il Capitano	9
LA COMMISSIONE ELETTORALE IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI	
I REVISORI DEI CONTI	10
La Commissione Elettorale	10
Il Collegio dei Maggiorenti	11
I Revisori dei Conti	12
REGOLAMENTI	12
A - L'Assemblea Generale	12
B - Il Seggio	14
C - Le elezioni	15
D - Le Commissioni di lavoro	16
E - Amministrazione generale della Contrada	17
F - L' uso della bandiera	17
G - Il Rituale Contradaio	18
H - Variazioni ed emendamenti ai regolamenti	19
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
DELIBERE INTERPRETATIVE DELLO STATUTO	20
GLOSSARIO	20

PRINCIPI FONDAMENTALI

- I) La Contrada di Valdimontone è, per antico diritto, Ente Giuridico territoriale che riunisce le Compagnie Militari dell'Antico Stato Senese di «Borgo Santa Maria», «San Maurizio» e «Sant'Angelo a Montone». Il suo territorio è così delimitato dal Bando di Violante di Baviera, Governatrice di Siena, emanato il 7 gennaio 1729 secondo lo stile senese:
«Dalla Porta Romana tenga per la via maestra da ambo le parti fino alla colonna del Ponte esclusive, di dove tenendosi a mano sinistra solamente passi per l'Arco del Ponte, svolti tenendosi a sinistra rimpetto a San Maurizio fino a capo Salicotto. Poi occupando da ambo le parti comprenda il Convento di San Girolamo, tutto il piano e Convento dei Serviti, la strada di sotto, con la Commenda di San Leonardo».
- II) La Contrada di Valdimontone riconosce come propria Patrona la Madonna del Buon Consiglio la cui festività cade il 26 aprile e viene celebrata la Domenica infraottava.
- III) La Contrada di Valdimontone spiega bandiera con i colori rosso e giallo listati di bianco. Il suo stemma è così definito dalla concessione sovrana di Umberto I: «Montone rampante in campo oro sormontato da una corona ducale e avente, in alto a sinistra, dalla parte cui è volto il Montone, su di un cantone azzurro, una "U" maiuscola romana sormontata dalla Corona Reale». Il motto Ufficiale della Contrada è: «SOTTO IL MIO COLPO LA MURAGLIA CROLLA».
- IV) La Contrada di Valdimontone tutela il secolare retaggio di tradizioni del suo Popolo. Si prefigge di partecipare al Palio nel rispetto delle norme che lo regolano. Amministra il proprio patrimonio artistico, mobiliare ed immobiliare. Promuove o si associa ad iniziative tendenti a sviluppare e tramandare le antiche tradizioni della città di Siena.
- V) Variazioni ed emendamenti ai “Principi Fondamentali” e agli articoli delle “Costituzioni” dovranno essere approvati dall’ Assemblea Generale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti. Tutte le modifiche, per avere effetto di validità e far parte integrante dello Statuto dovranno essere poi confermate dalla maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti, in una Assemblea Generale successiva (da convocare a distanza di almeno due mesi dalla prima).

COSTITUZIONI ORDINAMENTO DELLA CONTRADA

Il Popolo della Contrada - I Maggiorenti - I Protettori

- 1) La Contrada di Valdimontone riconosce il diritto di chiamarsi Montonaioli a tutti quelli che nascono nel suo territorio, ai geniali e a tutti quelli che per libera scelta, non appartenendo a nessuna Contrada, si adeguano alle sue Istituzioni e dimostrano profondo attaccamento alla Contrada ed apprezzamento delle tradizioni.
- 2) I Montonaioli costituiscono il Popolo della Contrada di Valdimontone.
- 3) La qualifica di Montonaiolo non si perde né può essere tolta. Possono però essere esclusi dall'Assemblea Generale e dalle cariche coloro che, secondo l'Assemblea stessa, ledono il decoro e le tradizioni della Contrada.
- 4) I Montonaioli che hanno ricoperto la carica di Priore o di Capitano assumono la qualifica di 'Maggiorente' e si costituiscono nel "Collegio dei Maggiorenti".
- 5) Vengono considerati Protettori della Contrada di Valdimontone tutti quelli che versano nelle casse della Contrada una somma annua di denaro detta 'Protettorato', la cui quota minima è stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Seggio. Coloro che hanno pagato ininterrottamente, negli ultimi dieci anni, la quota annuale del protettorato, dal raggiungimento dell'età di settanta anni non sono obbligati al versamento della quota pur rimanendo a tutti gli effetti Protettori della Contrada di Valdimontone.
- 6) Tutti i componenti del Seggio devono corrispondere una quota di protettorato pari ad almeno cinque volte quella minima stabilita.
- 7) Per accedere a qualsiasi carica e far parte delle commissioni regolate dal presente Statuto è necessario aver acquisito la qualifica di "Montonaiolo Elettore". Condizione essenziale affinché un Montonaiolo possa acquisire la qualifica di elettore attivo e passivo ed essere definito "Montonaiolo Elettore" così come richiesto negli articoli del presente Statuto, è quella di aver pagato la quota di protettorato dell'anno precedente entro l'anno medesimo. La qualifica di Protettore, così come definita all' Art. 5, non comporta l'acquisizione dei diritti né la soggezione ai doveri che distinguono i Montonaioli.

Gli Organi

- 8) La Contrada di Valdimontone è composta dai seguenti organi:
 - ASSEMBLEA GENERALE
 - PRIORE
 - SEGGIO
 - CAPITANO
 - COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

- 9) I summenzionati organi governano la Contrada in base a quanto stabilito e regolamentato nel presente Statuto.
- 10) L'attività sociale dei Montonaioli viene esercitata dalla «SOCIETÀ CASTELMONTORIO», costituita nell'ambito della Contrada e da questa patrocinata. La sua attività è regolata da un proprio Statuto che non può in alcun caso essere in contrasto con le Costituzioni ed i Regolamenti della Contrada. Il Priore fa parte di diritto del Consiglio Direttivo della Società Castelmontorio. Sono Soci della Società Castelmontorio tutti i Montonaioli Protettori in regola con il protettorato.
- 11) La Contrada riconosce al Gruppo Donatori di Sangue intitolato a Bruno Borghi il diritto di appellarsi “della Contrada di Valdimontone”.
- 12) Nessuna associazione od istituzione può indicare nella sua denominazione la dizione “della Contrada di Valdimontone” senza autorizzazione esplicita contenuta in apposita deliberazione dell'Assemblea Generale presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

GLI ORGANI DELLA CONTRADA

L'Assemblea Generale

- 13) È formata da tutti i Montonaioli e si riunisce in sedute “ordinarie”, “straordinarie” e “straordinarie con procedura di urgenza”.
- 14) Vi hanno diritto di voto tutti i Montonaioli (così come individuati all'art. 7), uomini e donne, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il voto è personale, libero ed uguale.
- 15) Esprime la volontà del Popolo di Valdimontone e le sue deliberazioni impegnano incondizionatamente gli altri Organi della Contrada e tutti i Montonaioli.
- 16) Stabilisce la politica generale della Contrada ed i criteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento degli scopi prefissi.
- 17) Accetta donazioni, lasciti, legati, disposizioni testamentarie e qualsiasi altra forma di contribuzione straordinaria.
- 18) Promuove azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, resiste alle azioni giudiziali promosse da terzi e all'uopo nomina avvocati e procuratori alle liti.
- 19) Si riunisce in seduta:
 - ORDINARIA per la lettura dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Seggio da parte della Commissione Elettorale, per la nomina del Capitano, per deliberare sulle relazioni relative ai Pali, per la presentazione del Rendiconto consuntivo e del Preventivo di entrate e uscite, per la nomi-

na dei Revisori dei Conti, per la comunicazione da parte del Capitano dei nomi dei propri collaboratori e almeno quarantacinque giorni prima della Festa Titolare per l'elezione della relativa Commissione di lavoro;

– STRAORDINARIA allorché il Priore ritiene opportuna la convocazione per discutere e deliberare su argomenti che esulano da quanto sopra prescritto, nell' ipotesi prevista nell' Art. 48, oppure ne facciano richiesta il Capitano, il Rettore del Collegio dei Maggiorenti, la maggioranza assoluta dei membri di Seggio, il Presidente della Commissione Elettorale o almeno centocinquanta Montonaioli Elettori; nella richiesta devono essere specificati l'argomento o gli argomenti, oggetto di deliberazione, che devono essere inseriti all' Ordine del Giorno a cura del Priore;

– STRAORDINARIA CON PROCEDURA D'URGENZA a seguito di esclusiva convocazione decisa dal Priore.

- 20) È presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vicario o dal più anziano dei Provicari presenti; può essere presieduta anche dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti nei casi strettamente previsti dal presente Statuto.
- 21) Il Priore (o, in sua assenza, chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 20), constatata la validità dell'Assemblea (vedi A.2), dichiara aperta la seduta. Passa quindi a dare lettura dell'Ordine del Giorno e invita il Cancelliere alla lettura del verbale della seduta precedente. Dopo l'approvazione di tale verbale si procede alla trattazione dell'Ordine del Giorno. L'ordine degli argomenti in discussione può essere variato con delibera assembleare.
- 22) Le deliberazioni, salvo che articoli del presente Statuto richiedano maggioranze diverse, vengono assunte in base alle modalità stabilite nei "Regolamenti".
- 23) Per l'acquisto od alienazione di beni immobili o mobili di particolare valore storico, artistico o affettivo per senso comune, è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei votanti.
- 24) Tutte le delibere assunte dall'Assemblea Generale hanno effetto immediato.

Il Priore

- 25) Il Priore è il capo della Contrada e la rappresenta ufficialmente e legalmente di fronte a terzi ed in giudizio.
- 26) Deve essere eletto fra i Montonaioli Elettori che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e gli compete l'attributo di "Onorando".
- 27) Dirige la politica generale della Contrada attuandola tramite l'attività del Seggio oppure direttamente, quando l'Assemblea lo chiami a svolgere particolari compiti.
- 28) Firma gli atti Ufficiali della Contrada e stila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale e della Riunione del Seggio.

- 29) Presenta annualmente all'Assemblea Generale, per l'approvazione, il rendiconto morale e finanziario sulle attività svolte dalla Contrada ed i conti di previsione come previsto nei Regolamenti.
- 30) Presenta ed illustra all'Assemblea le proposte sulle quali l'Assemblea stessa è chiamata a deliberare.
- 31) Eventuali atti o decisioni del Priore o del Seggio, che eccedono le rispettive competenze individuate nel presente Statuto o stabilite da delibere assembleari, assunti in situazioni di urgenza, devono essere presentati per la ratifica nel corso della prima Assemblea successiva all'atto o alla decisione. Nel caso che l'Assemblea non ratifichi tali atti o decisioni, il Priore dovrà convocare una Assemblea Straordinaria, entro venti giorni, per richiedere la conferma del mandato a lui e al Seggio, fino alla naturale scadenza.
- 32) Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Capitano in caso di dimissioni, di revoca del mandato da parte dell'Assemblea, di impedimento definitivo, dopo la scadenza del mandato, fino a che l'Assemblea non abbia potuto provvedere alla nomina di un altro Capitano.
- 33) È membro di diritto di tutte le Commissioni salvo la Commissione Elettorale per la elezione del Seggio e la Commissione eletta per valutare eventuali modifiche al presente Statuto.
- 34) Viene eletto con le modalità stabilite nei 'Regolamenti'; resta in carica due anni (dal 1° gennaio al 31 dicembre del secondo anno) e può essere rieletto.
- 35) Ha la facoltà di delegare specifiche funzioni al Vicario o ad un membro di Seggio di sua fiducia.
- 36) In caso di dimissioni o di revoca del mandato da parte dell'Assemblea, rimane in carica per espletare l'ordinaria amministrazione e quanto contemplato dal presente statuto, fino al momento dell'insediamento del nuovo Seggio; deve, comunque, convocare l'Assemblea Generale per la nomina della Commissione Elettorale che dovrà preparare l'elezione di un nuovo Seggio. Qualora non provveda entro trenta giorni, l'Assemblea sarà convocata e presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti.
- 37) In caso di impedimento definitivo da parte del Priore spetta al Vicario espletare i suoi compiti relativamente all'ordinaria amministrazione e a quanto contemplato dal presente statuto, fino al momento dell'insediamento del nuovo Seggio, e convocare l'Assemblea Generale per la nomina della Commissione Elettorale per la elezione di un nuovo Seggio. Anche in questo caso, qualora il Vicario non provveda entro trenta giorni, l'Assemblea Generale sarà convocata e presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti.

Il Seggio

- 38) Amministra la Contrada attuando le direttive del Priore.
- 39) Possono essere eletti a membri di Seggio tutti i Montonaioli Elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- 40) È composto da "Ufficiali" che, designati dalla Commissione Elettorale con le modalità di cui all'art. 63, vengono eletti a ricoprire le cariche di:
- VICARIO
 - PRO VICARIO
 - CANCELLIERE
 - PROTONOTARIO
 - CAMARLENGO
 - ECONOMO
 - BILANCIERE
 - PROVVEDITORE ALLE FABBRICHE ED AI BENI STORICO-ARTISTICI
 - PROVVEDITORE AL PROTETTORATO
 - PROVVEDITORE ALL'ORATORIO
 - MAESTRO DEI NOVIZI E DEI GIOVANI
 - MAESTRO DELLE CERIMONIE
 - CORRETTORE.
- 41) A giudizio della Commissione Elettorale le cariche sopra menzionate possono essere ricoperte da una o più persone, per un totale massimo di trentacinque, ad eccezione della carica di Vicario che dovrà essere sempre ricoperta da una singola persona.
- 42) Vi fanno parte inoltre i «Consiglieri di Seggio», in numero non superiore a dieci.
- 43) Vi fanno parte di diritto: il Capitano, il Presidente della Società Castelmontorio ed il Rettore del Collegio dei Maggiorenti.
- 44) Il Seggio viene eletto con le modalità previste nei 'Regolamenti'.
- 45) È presieduto dal Priore (o in sua assenza dal Vicario) che ne constata la validità.
- 46) L'inizio della riunione è dichiarato da chi la presiede ed è valida solo se sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. In mancanza del numero richiesto per la sua validità, è facoltà di chi la presiede procedere ad un'ulteriore verifica del numero dei partecipanti entro i successivi trenta minuti. Nel caso che venga dichiarata l'invalidità della riunione di Seggio, la stessa potrà essere nuovamente tenuta solo se convocata nelle forme previste nei Regolamenti per le normali riunioni di Seggio.

- 47) Gli Ufficiali e i Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Seggio e, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono automaticamente dalla carica. Coloro i quali non possono partecipare alle riunioni hanno l'obbligo di darne comunicazione preventiva al Cancelliere. Hanno inoltre il dovere di partecipare alle Assemblee Generali.
- 48) Gli Ufficiali ed i Consiglieri rimangono in carica per la durata del Seggio e possono essere rieletti; il mandato può essere loro revocato solamente con il voto dell'Assemblea Generale Straordinaria (che deve essere convocata allo scopo dal Priore oppure dal Vicario o dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti in tutti i casi previsti dal presente Statuto) nel caso che abbiano compiuto atti o assunto decisioni che eccedono le loro rispettive competenze, così come individuate dal presente Statuto o stabilite da specifiche delibere assembleari o da precise disposizioni del Priore. Gli Ufficiali ed i Consiglieri rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato se ottengono il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.
- 49) Gli Ufficiali ed i Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Seggio e, individualmente, degli atti conseguenti alla carica che ricoprono.

Il Capitano

- 50) È il solo responsabile della gestione del Palio.
- 51) Deve essere eletto fra i Montonaioli Elettori che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
- 52) Il suo nominativo viene presentato dal Priore all'approvazione del Seggio.
- 53) Viene eletto dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto, su proposta del Seggio. La sua elezione avviene se ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei votanti; tale elezione si svolge entro il mese di Novembre dell'anno in cui scade il suo mandato. Resta in carica due anni dalla sua elezione e può essere rieletto.
- 54) Dopo la sua elezione decade da qualsiasi altra carica che ricopre in quel momento.
- 55) Rappresenta la Contrada alle riunioni ufficiali dei Capitani.
- 56) Sceglie a suo insindacabile giudizio il Fantino e lo Staff Tecnico. Nomina i Fiduciari, il Barbaresco, nonché altri collaboratori che ritenga necessari per il raggiungimento dei suoi scopi, all'interno dei Montonaioli Elettori.
- 57) Dispone, secondo le proprie vedute, della somma di denaro che gli viene consegnata dal Priore a nome del Seggio e di tutti i Montonaioli.
- 58) Fa parte di diritto del Seggio della Contrada.
- 59) È sua facoltà farsi rappresentare da uno dei suoi Fiduciari alle riunioni dei Capitani.

- 60) Ha il dovere di presentare una “Relazione morale e finanziaria” entro trenta giorni da ogni Palio corso e, in ogni caso, entro il 20 Settembre di ogni anno. In caso di Palio Straordinario, il Capitano ha il dovere di presentare la “Relazione morale e finanziaria” entro trenta giorni dal Palio, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla carriera. Eventuali spese imputabili al Palio, sostenute nell’anno dopo la presentazione della “Relazione morale e finanziaria”, faranno parte della Relazione successiva oppure saranno relazionate separatamente entro l’anno.
- 61) Qualora l'Assemblea Generale gli revochi il mandato o in caso di impedimento definitivo o di dimissioni, il Seggio deve proporre, nel minor tempo ragionevole possibile, il nominativo del nuovo Capitano all'Assemblea. Il Capitano neo eletto rimarrà in carica per un anno dal giorno della sua elezione più il periodo restante fino al 31 ottobre successivo.

LA COMMISSIONE ELETTORALE
IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI
I REVISORI DEI CONTI

La Commissione Elettorale

- 62) La Commissione Elettorale per l'elezione del Priore e del Seggio viene eletta dall'Assemblea Generale entro il 31 Ottobre dell'anno in cui il Seggio è in scadenza. Se la Commissione non viene eletta nell'Assemblea all'uopo designata, deve essere convocata una nuova Assemblea, entro sette giorni dalla prima, per la sua elezione.
Se anche la seconda Assemblea non riesce ad eleggere la Commissione Elettorale, entro venti giorni dalla precedente Assemblea, il Collegio dei Maggiorenti, a maggioranza assoluta dei presenti, provvede alla nomina di una nuova Commissione, della quale possono far parte uno o più Maggiorenti. La Commissione Elettorale espressa dal Collegio dei Maggiorenti non sarà sottoposta a votazione dell'Assemblea, tuttavia il Priore dovrà indirne una apposita per comunicare al Popolo i nominativi che ne fanno parte.
- 63) Ha il mandato di presentare una lista con i nominativi candidati a ricoprire le cariche di Priore, Ufficiali e Consiglieri di Seggio.
- 64) È composta da cinque Montonaioli Elettori (che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età) nominati dall' Assemblea Generale, in blocco, per alzata di mano. Qualora vi siano più di cinque candidati, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto, e rimarranno eletti i cinque che otterranno il maggior numero di voti. Ogni votante dovrà esprimere cinque nominativi, altrimenti la scheda verrà annullata.
- 65) Elegge al suo interno un Presidente che ha la facoltà di chiedere al Priore la convocazione dell'Assemblea Generale per informarla, quando lo ritenga necessario, sui lavori della Commissione.
- 66) Nel caso che non riesca a portare a termine il suo mandato, il Seggio rimane in carica per espletare l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del nuovo Seggio.

- 67) Deve completare il suo mandato entro settanta giorni dalla sua elezione e nei quindici giorni successivi dovranno avere luogo le Elezioni; in caso contrario il Priore dovrà convocare l'Assemblea Generale per deliberare sulla eventuale elezione o meno di una nuova Commissione Elettorale.
- 68) In caso di impedimento o dimissioni di uno o due membri, la Commissione può rimanere in carica se l'Assemblea Straordinaria, convocata dal Priore, le conferma il mandato fino alla naturale scadenza. Nel caso di impedimento o dimissioni da parte di più di due membri, la Commissione decade automaticamente. In tal caso il Priore convoca, entro sette giorni dalla data delle dimissioni, l'Assemblea Generale per formare la nuova Commissione.
Se anche la seconda Commissione, eletta in base alle disposizioni contenute nell'Art. 62, non riuscisse a portare a termine il mandato, entro venti giorni dalle dimissioni il Collegio dei Maggiorenti, a maggioranza assoluta dei presenti, provvede alla nomina della Commissione, della quale possono far parte uno o più Maggiorenti. La Commissione Elettorale espressa dal Collegio dei Maggiorenti non sarà sottoposta a votazione dell'Assemblea, tuttavia il Priore dovrà indirne una apposita per comunicare al Popolo i nominativi che ne fanno parte.
- 69) Dopo che la Commissione ha ultimato il proprio lavoro, il Presidente concorda la data delle Elezioni con il Priore uscente e lo invita a convocare i Seggi Elettorali; tale convocazione deve aver luogo, con almeno una settimana di anticipo sulla data prevista, a mezzo stampa ed altri organi di informazione e con affissione di comunicazione ai confini della Contrada.
- 70) Le Elezioni avranno luogo secondo le modalità espote nei "Regolamenti".

Il Collegio dei Maggiorenti

- 71) Esercita le funzioni di tutela e di patronato della Contrada, è il custode delle Costituzioni ed è interprete di controversie su usi e costumi. Il Collegio è inoltre chiamato a pronunciarsi su eventuali controversie interpretative dello Statuto. In questo caso, il Priore o almeno 50 Montonaioli elettori, presenteranno la richiesta di parere interpretativo al Collegio dei Maggiorenti in forma scritta, per il tramite del Rettore. Il pronunciamento del Collegio, redatto con atto formale, assumerà la forza di interpretazione autentica e sarà riportata nell'apposita sezione "Delibere Interpretative dello Statuto". I tempi di completamento dell'iter sopra descritto dovranno essere ragionevolmente congrui con l'importanza della questione in argomento.
- 72) Vi fanno parte a vita tutti i Montonaioli che abbiano ricoperto la carica di Priore o di Capitano.
- 73) Al suo interno elegge il Rettore del Collegio, che dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente, entro il mese di Dicembre dell'anno di scadenza del mandato. Visto il ruolo di garanzia che lo Statuto riconosce al Collegio e vista la presenza nel Seggio del Rettore, tale nomina deve avvenire inderogabilmente nei tempi previsti.
- 74) Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti convoca e presiede l'Assemblea Generale qualora si verifichino le condizioni di cui agli articoli 36 e 37 e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
- 75) Il Collegio dei Maggiorenti è un organo consultivo che si riunisce su iniziativa anche di un solo

Maggiorente, ogniqualvolta lo si ritenga opportuno, per discutere importanti questioni inerenti la vita della Contrada. Ha la facoltà di convocare il Priore, ogniqualvolta ne individua la necessità, così come il Priore ha la facoltà di convocare il Collegio. Le convocazioni del Priore da parte del Collegio dei Maggiorenti e del Collegio da parte del Priore avvengono per il tramite del Rettore e l'argomento oggetto dell'incontro deve essere dichiarato.

- 76) Qualora, nell'ipotesi prevista all'Art. 62, anche una seconda Assemblea (all'uopo convocata) non riuscisse a nominare la Commissione Elettorale, il Collegio avrà il compito, nei venti giorni successivi, di nominare, senza sottoporli a votazione assembleare, i cinque componenti la Commissione Elettorale.

Qualora, nell'ipotesi prevista all'Art. 68, la seconda Commissione Elettorale eletta in Assemblea non riuscisse a portare a termine il mandato, il Collegio avrà il compito, nei venti giorni successivi, di nominare, senza sottoporli a votazione assembleare, i cinque componenti la Commissione Elettorale.

Qualora, nell'ipotesi prevista all'Art. 80, anche una seconda Assemblea (all'uopo convocata) non riuscisse a nominare i Revisori dei Conti, il Collegio avrà il compito, nei venti giorni successivi, di nominare, senza sottoporli a votazione assembleare, i tre Revisori dei Conti.

In tali ipotesi, il Collegio deve essere convocato dal Rettore, in forma scritta, e la deliberazione è valida se assunta a maggioranza assoluta dei presenti.

- 77) Raccoglie e valida le firme per la richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte di almeno centocinquanta Montonaioli Elettori, di cui all'art. 19.

- 78) Un membro cessa di far parte di tale Collegio nei casi previsti dall'art. 3.

- 79) Ogni Maggiorente ha il diritto di recedere dalle cariche elettive e dalle facoltà deliberative all'interno del Collegio, pur mantenendo l'appellativo di Maggiorente; per ottemperare a quanto sopra deve inviare comunicazione scritta al Rettore del Collegio e, per conoscenza, al Priore; tale dichiarazione lo esenta dal partecipare alle riunioni del Collegio e, di conseguenza, si adegua il numero che regola la validità della riunione del Collegio stesso.

I Revisori dei Conti

- 80) Sono in numero di tre e vengono eletti dall'Assemblea Generale entro il 31 dicembre di ogni anno, in blocco, per alzata di mano; qualora vi siano più di tre candidati, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto, e rimarranno eletti i tre che otterranno il maggior numero di voti; ogni votante dovrà esprimere tre nominativi, pena l'annullamento della scheda. Devono essere Montonaioli Elettori e devono avere compiuto il diciottesimo anno di età; non possono essere eletti coloro i quali fanno parte del Seggio in carica e di quello a cui si riferisce il Rendiconto da esaminare.

Qualora detta Assemblea non dovesse risultare valida o se i Revisori non dovessero essere eletti, il Priore dovrà convocare una nuova Assemblea Generale, con lo stesso ordine del giorno, che dovrà svolgersi entro i successivi quindici giorni. Se i Revisori non dovessero essere eletti neppure in questa seconda occasione, il Collegio dei Maggiorenti avrà il compito, entro venti giorni dalla suddetta Assemblea, di nominare, senza sottoporli a votazione assembleare, i tre Revisori dei Conti.

- 81) Hanno diritto a ricevere il Rendiconto consuntivo entro la fine del mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio e devono verificare la regolare tenuta della contabilità nonché la rispondenza del Rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.
- 82) Entro il giorno 20 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, devono presentare al Seggio la loro relazione, già consegnata al Priore con tre giorni di anticipo, e poi, entro il 31 marzo, devono sottoporla all'Assemblea Generale contestualmente alla presentazione del Rendiconto consuntivo, comparato con il Preventivo di entrate e uscite già approvato.
- 83) In caso di impedimento o dimissioni anche di uno soltanto dei Revisori, tutti gli altri decadono automaticamente. Il Priore, entro i successivi quindici giorni, deve informare l'Assemblea Generale per poi procedere nei modi previsti nei "Regolamenti". I Revisori già precedentemente eletti, che non abbiano abbandonato l'incarico per impedimento o dimissioni, possono essere nuovamente eletti.

REGOLAMENTI

A – L'Assemblea generale

- A.1) L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con affissione dell'Ordine del Giorno ai confini della Contrada, mediante avvisi stampa e divulgazione tramite ogni altro possibile mezzo di informazione, almeno tre giorni prima del suo svolgimento; durante l'intera giornata nella quale ha luogo l'Assemblea viene esposta la bandiera alla Sede e/o al Museo della Contrada. L'inizio dell'Assemblea è annunciato dal suono della campana. L'effettuazione di un'Assemblea Generale straordinaria con procedura d'urgenza viene annunciata dal suono della campana, ripetuto tre volte nell'arco di mezz'ora, e dall'esposizione della bandiera alla Sede e/o al Museo della Contrada.
- A.2) L'inizio dell'Assemblea Generale è dichiarato dal Priore o da chi la presiede, secondo i casi previsti dallo Statuto; solo al momento dell'apertura, su richiesta di almeno uno dei presenti, può essere verificato il numero dei partecipanti. In mancanza di almeno cinquanta Montonaioli Elettori, numero minimo richiesto per la sua validità, è facoltà di chi la presiede procedere ad una ulteriore verifica del numero dei partecipanti entro i successivi trenta minuti. Nel caso che venga dichiarata l'invalidità dell'Assemblea, la stessa potrà essere nuovamente tenuta solo se pubblicizzata nelle forme previste nei "Regolamenti" per l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria. Prima della verifica suddetta, chi presiede l'Assemblea deve richiamare, nel luogo dove si tiene l'Assemblea stessa, gli aventi diritto al voto che eventualmente si possono trovare nei locali adiacenti; in caso che essi non ottemperino prontamente, non saranno computati tra i presenti ai fini della verifica del numero legale. Il Priore, o chi la presiede, constatata la validità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta, passa a dare lettura dell'Ordine del Giorno e invita il Cancelliere alla lettura del verbale della precedente Assemblea. Dopo l'approvazione di tale verbale si procede alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.
- A.3) Non sono ammesse votazioni su argomenti non inseriti all'Ordine del Giorno, ma un numero di Montonaioli Elettori, allo stesso tempo non inferiore a 1/3 dei presenti ed alle cinquanta unità, è necessario per richiederne l'inserimento all'Ordine del Giorno dell'Assemblea successiva.

- A.4) Le deliberazioni, salvo che specifici articoli delle “Costituzioni” o dei presenti “Regolamenti” dispongano diversamente, vengono sempre assunte con la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto, per alzata di mano. Qualora le astensioni superino la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto, la deliberazione verrà assunta purché sia raggiunto almeno il venticinque per cento dei consensi dei presenti aventi diritto al voto. Le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto quando lo richieda il Priore, nel caso in cui si voti su persone fisiche, salvo quanto disposto per le Commissioni all’interno di questo Statuto, o su richiesta di almeno cinquanta Montonaioli aventi diritto al voto. Possono inoltre svolgersi per appello nominale su proposta del Priore o su richiesta di almeno cinquanta Montonaioli aventi diritto al voto.
- A.5) Il Priore ed il Capitano possono essere sottoposti al voto di fiducia in Assemblea Generale Straordinaria e rimangono in carica se ottengono il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.
- A.6) Quanto proposto in sede di “Varie ed eventuali” non può essere messo in votazione.

B - Il Seggio

- B.1) Il Seggio viene convocato dal Cancelliere, d'ordine del Priore, con almeno tre giorni di preavviso, con i mezzi che riterrà più opportuni dando comunque notizia dell'Ordine del Giorno, preventivamente stabilito dal Priore.
- B.2) In caso di straordinaria importanza ed urgenza il Seggio può essere convocato in via breve, senza preavviso.
- B.3) Il verbale di ogni riunione deve essere approvato nella riunione successiva, prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- B.4) Il Seggio prende le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia espressamente richiesta una maggioranza diversa prevista negli articoli delle ‘Costituzioni’ o dei presenti ‘Regolamenti’.
- B.5) Le deliberazioni vengono assunte per alzata di mano, o a scrutinio segreto qualora si tratti di votazione su persone fisiche, salvo quanto disposto in deroga, nella parte dei “Regolamenti” riferita alle Commissioni di lavoro. Il Priore può richiedere, in casi particolari, la votazione per appello nominale.
- B.6) In materia finanziaria il Seggio:
- opera a propria discrezione entro i limiti stabiliti dall'Assemblea Generale;
 - reperisce, con apposite sottoscrizioni e/o spostamenti di importi fra voci del Preventivo di entrate e uscite, i fondi per spese non previste nel Preventivo stesso, ma autorizzate dall'Assemblea Generale;
 - ha facoltà di assegnare agli Ufficiali un limite di autonomia operativa;
- propone all'approvazione dell'Assemblea Generale il limite minimo della quota di Protettorato.

B.7) Qualora un Ufficiale o un Consigliere debba essere sostituito per impedimento definitivo o per dimissioni o per revoca del mandato, il Priore può proporre all' Assemblea Generale la sostituzione con un altro nominativo, che non faccia già parte del Seggio, e chiederne l'approvazione della nomina con votazione a scrutinio segreto; la sostituzione è approvata se il nominativo ottiene la maggioranza assoluta dei voti. La modifica della carica di un membro all'interno del Seggio, eventualmente proposta dal Priore, deve essere approvata dall' Assemblea Generale, con votazione a scrutinio segreto; la modifica è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

C - Le elezioni

C.1) Le votazioni del Seggio si svolgono, nelle date stabilite, con il seguente orario, da applicarsi per intero:

- Venerdì dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
- Sabato dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- Domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00

La Commissione Elettorale deve predisporre i seggi in modo che l'elettore possa esprimere il proprio voto segretamente. Le operazioni di voto hanno inizio alla presenza, oltre che della maggioranza dei membri della Commissione Elettorale, anche di almeno tre Montonaioli Elettori che devono sottoscrivere il verbale di apertura delle votazioni, nel quale devono dare atto di aver verificato che le urne, vuote, sono state sigillate alla loro presenza.

C.2) È obbligatorio che l'elettore si rechi a votare nel luogo all'uopo preposto.

C.3) Non è ammessa per nessun motivo la votazione palese. La Commissione Elettorale deve far sì che l'elettore deponga la scheda nell'urna solo dopo che questi si sia regolarmente recato a votare nel luogo preposto.

C.4) Gli elettori confermano i nominativi, proposti dalla Commissione Elettorale su apposita scheda, lasciando invariata la scheda stessa oppure cassano, singolarmente, il nome di uno o più candidati che possono sostituire con altro o altri di loro gradimento, indicandone il nome e il cognome in stampatello.

C.5) Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale, alla presenza di almeno tre Montonaioli Elettori, procede alle operazioni di scrutinio che è pubblico, dopodiché proclama i risultati e redige il verbale di chiusura delle elezioni che deve essere controfirmato dai predetti tre Montonaioli presenti allo scrutinio stesso.

C.6) Il Priore, gli Ufficiali ed i Consiglieri di Seggio risulteranno eletti se otterranno singolarmente il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.

C.7) Nel caso in cui il Priore o oltre un terzo degli altri membri elettivi non dovessero raggiungere la maggioranza richiesta, il Seggio deve essere dichiarato non eletto. Nel caso che la maggioranza richiesta non dovesse essere raggiunta da un Ufficiale, il Priore può proporre la sostituzione con le modalità previste nell'art. B.7 del presente Statuto.

- C.8) terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, deve richiedere al Priore uscente la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria per la lettura dei risultati delle elezioni e per l'insediamento del nuovo Seggio. L'Assemblea Generale ordinaria, da convocarsi con le modalità di cui al punto A.1), deve tenersi nei successivi sette giorni; nel corso di questa Assemblea il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, letto il verbale relativo allo svolgimento delle elezioni, nel caso in cui il Seggio risulti eletto, proclama la nomina del nuovo Priore e del Seggio ed il loro insediamento.

D - Le Commissioni di lavoro

- D.1) Per affrontare specifici programmi di lavoro vengono elette dall'Assemblea Generale apposite Commissioni di lavoro che devono essere formate da Montonaioli Elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- D.2) Il numero dei componenti di ciascuna Commissione di lavoro può essere deciso dal Seggio, al momento della sua proposizione, in base alle esigenze ed agli scopi prefissi. I candidati devono essere presenti all'Assemblea Generale o, in caso contrario, avere espresso precedentemente la propria disponibilità al Priore.
- D.3) La Commissione viene votata in blocco, per alzata di mano. Qualora vi siano candidati in numero superiore a quello stabilito, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto, e rimarranno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero già stabilito dei componenti la Commissione di lavoro. Ogni votante dovrà esprimere la preferenza su un numero di nominativi pari almeno alla metà più uno di quello stabilito per formare la Commissione, altrimenti la scheda verrà annullata. I membri di diritto di ciascuna Commissione, così come indicato all'Art. D.4, non sono soggetti a votazione.
- D.4) Fanno parte di diritto di ciascuna Commissione il Priore e quegli Ufficiali la cui mansione, su individuazione del Seggio, è attinente ai lavori della Commissione stessa.
- D.5) Una Commissione di lavoro resta in carica sino a quando non ha ultimato i propri lavori raggiungendo lo scopo prefissato. Decade comunque alla scadenza del Seggio e può essere rieletta.
- D.6) In casi particolari l'Assemblea Generale può stabilire una durata determinata, anche superiore a quella del Seggio.
- D.7) E' facoltà del Seggio proporre all'Assemblea l'elezione di Commissioni che non sono chiamate ad affrontare specifici programmi di lavoro, bensì a supportare gli Ufficiali eletti per ricoprire le cariche indicate all'Art.40. Tali Commissioni, denominate "Commissioni Permanenti", faranno riferimento agli Ufficiali individuati dal Seggio e dovranno affiancarli nei loro compiti fino alla scadenza del mandato.
- D.8) Il numero dei componenti di ciascuna "Commissione Permanente" può essere deciso dal Seggio in base alle esigenze degli Ufficiali con i quali saranno chiamati a collaborare. I candidati devono avere la qualifica di Montonaioli Elettori ed essere presenti all'Assemblea Generale nella quale la Commissione viene votata o, in caso contrario, avere espresso precedentemente la propria disponibilità al Priore.

D.9) Al pari delle Commissioni di lavoro di cui agli articoli precedenti, le “Commissioni Permanenti” vengono votate dall'Assemblea in blocco, per alzata di mano. Qualora vi siano candidati in numero superiore a quello stabilito, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto, e rimarranno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero già stabilito. Ogni votante dovrà esprimere la preferenza su un numero di nominativi pari almeno alla metà più uno di quello prescritto per formare la Commissione, altrimenti la scheda verrà annullata.

D.10) Le “Commissioni Permanenti” decadono alla scadenza del Seggio.

E - Amministrazione generale della Contrada

E.1) La gestione finanziaria della Contrada è basata su capitoli di spesa e di entrata analitici.

E.2) È compito dei Bilancieri preparare le bozze del Rendiconto consuntivo e del Preventivo di entrate e uscite da sottoporre al giudizio del Seggio ed alla approvazione dell'Assemblea Generale entro il 31 marzo di ogni anno.

E.3) Il Rendiconto consuntivo (patrimoniale ed economico) ed il Preventivo di entrate e uscite devono essere completati da allegati alla cui preparazione partecipano tutti gli Uffiziali per le loro rispettive competenze.

E.4) Il Priore ed il Seggio non possono superare i limiti di spesa previsti dal Preventivo di entrate ed uscite, nel cui ambito verranno concesse deleghe ai singoli Uffiziali. La determinazione del limite di spesa per il Palio rimane atto di straordinaria amministrazione, escluso dal Preventivo di entrate ed uscite, di esclusiva competenza del Priore.

E.5) L'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, la stipula di contratti di mutuo, la richiesta di affidamenti e qualsiasi operazione finanziaria di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dall'Assemblea Generale.

E.6) In tutti i conti correnti postali e bancari ordinari deve essere prevista la firma congiunta fra almeno due persone autorizzate.

E.7) L'accettazione di donazioni, lasciti, legati, disposizioni testamentarie e di qualsiasi altra forma di contribuzione straordinaria è demandata all'Assemblea Generale; anche un'eventuale promozione di giudizi contro terzi deve essere autorizzata dall'Assemblea.

F - L' uso della bandiera

F.1) Le bandiere sono le insegne ufficiali della Contrada e non possono essere riprodotte da alcuno.

F.2) La Contrada può concedere la bandiera in comodato, temporaneamente o permanentemente, a Montonaioli e ad Enti ed Istituzioni culturalmente e storicamente legate a Siena ed alle Contrade.

F.3) La revoca del comodato è disposta dall'Assemblea Generale.

F.4) L'esposizione della bandiera è regolata dal 'Rituale Contradaio'.

- F.5) Il Priore ha facoltà di richiamare all'ordine chiunque non faccia uso decoroso della bandiera e non si attenga alle disposizioni emanate dalla Contrada e dal 'Rituale Contradaiole'.
- F.6) La bandiera deve essere esposta nei locali della Società Castelmontorio in occasione di celebrazioni contradaiole.
- F.7) Il Priore si accorda con il Capitano per lo spiegamento delle bandiere alle Contrade che riportano la vittoria del Palio.
- F.8) Le Contrade, in occasione dei loro «Giri» di omaggio alle Consorelle, saranno accolte nel nostro territorio dallo spiegamento di almeno cinque bandiere.
- F.9) In tutte le altre occasioni l'uso della bandiera è regolato dal Priore.

G - Il Rituale Contradaiole

- G.1) Per tutto quello che concerne:
- calendario delle onoranze e manifestazioni ufficiali,
 - presenza e comportamento delle rappresentanze in costume,
 - forma della presenza della Contrada nel territorio di altre Contrade,
 - principi di autoregolamentazione delle manifestazioni organizzate dalla Contrada,
- la Contrada di Valdimontone si attiene a quanto disposto dal "Rituale Contradaiole" emanato dal Magistrato delle Contrade. Qualsiasi innovazione o modifica a tale 'Rituale' sarà comunicata all'Assemblea Generale prima della sua attivazione.
- G.2) Nel giorno della Festa Titolare la Contrada rende omaggio alle Autorità Civili e Religiose ed alle Consorelle spiegando le proprie insegne. Durante le giornate dei festeggiamenti il Priore si reca, per le onoranze ai Montonaioli defunti, ai due principali cimiteri cittadini, nonché a quelli presenti nel territorio limitrofo cd. Extra-moenia della Contrada, come convenzionalmente inteso.
- G.3) In caso di nascita di un Montonaiolo, a seguito di comunicazione da parte della famiglia del neonato, viene esposta la bandiera alla Sede e/o al Museo della Contrada, ed inserito un avviso nelle bacheche collocate nei vari punti del rione.
- G.4) Il Battesimo Contradaiole viene celebrato durante le giornate dei festeggiamenti della Festa Titolare con la consegna da parte del Priore della pergamena e del Fazzoletto della Contrada ai nati nei tre anni precedenti.
- G.5) Un paggetto della Contrada partecipa con omaggio floreale alle celebrazioni della Prima Comunione che hanno luogo nelle Parrocchie che comprendono il territorio della Contrada, sia quello dentro le mura che quello cosiddetto extra moenia, e in altre Chiese ivi situate. Il solo omaggio floreale potrà essere effettuato, su richiesta dell'interessato, anche in altre Chiese situate nel Comune di Siena.
- G.6) Un Montonaiolo Protettore può richiedere ed ottenere, per il proprio matrimonio religioso o civile, la presenza di un paggetto con omaggio floreale nel caso che la cerimonia venga effettuata nel territorio del Comune di Siena o in comuni limitrofi.

- G.7) In caso di morte di un Montonaiolo Protettore, su richiesta della famiglia, la bandiera abbrunata viene esposta alla Sede e/o al Museo della Contrada e un paggetto con bandiera abbrunata viene fatto presenziare alle esequie, nel caso che queste abbiano luogo nel territorio del Comune di Siena o in comuni limitrofi; salvo diniego da parte dei familiari, viene inserito un avviso nelle bacheche collocate nei vari punti del rione.
- G.8) Su desiderio espresso in vita dal defunto o su richiesta espressa della sua famiglia, la salma può essere esposta nell'Oratorio o nella Sede della Contrada. E' facoltà del Priore di concordare, insieme ai familiari, il periodo di esposizione della salma nell' Oratorio o nella Sede della Contrada, con particolare attenzione ai giorni della Festa Titolare, del Palio o di una eventuale vittoria.
- G.9) In caso di morte del Priore o del Capitano in carica, tutta la Comparsa accompagnerà sino al cimitero la salma e verranno esposte bandiere abbrunate ai confini ed alla Sede della Contrada.
- G.10) La Contrada commemorerà con un manifesto mortuario la scomparsa di coloro i quali ricoprono la carica di Priore, Capitano, Maggiorente, Ufficiale, Consigliere di Seggio, Fiduciario del Capitano, Barbaresco, Presidente della Società Castelmontorio.
- G.11) La Società Castelmontorio rimarrà chiusa, fino ad esequie avvenute, nel caso di morte di coloro i quali ricoprono le cariche menzionate all'art. G.10, o qualora la salma di un Montonaiolo sia esposta nella Chiesa o nei locali della Contrada.
- G.12) È facoltà del Priore estendere a situazioni diverse quanto previsto nei precedenti articoli del 'Rituale Contradaiole'. Particolare attenzione verrà posta nei confronti di coloro che abbiano assunto meriti particolari verso la Contrada.
- G.13) Per tutto quanto non contemplato nei precedenti articoli del 'Rituale Contradaiole' la Contrada si atterrà alle disposizioni del Priore che saranno emanate nell'osservanza degli usi e costumi della Contrada stessa.
- G.14) È facoltà del Priore consegnare al Montonaiolo Protettore che compie il sedicesimo anno di età una pergamena di benvenuto.

H - Variazioni ed emendamenti ai regolamenti

- H.1) Variazioni ed emendamenti ai sopracitati "Regolamenti" devono essere approvati dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei 2/3 dei Montonaioli Elettori presenti in un'unica seduta, sempreché preventivamente posti all'Ordine del Giorno.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- I) Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale del Popolo della Contrada di Valdimontone, nella seduta del 20 Giugno 2013, sostituisce integralmente quello approvato il 17 febbraio 2006 ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua approvazione.
- II) Le deliberazioni assunte in Assemblee Generali che hanno avuto luogo precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimangono in essere se non in contrasto con quanto riportato nello Statuto stesso.
- III) Il testo del presente Statuto deve essere inserito e custodito fra gli Atti Ufficiali della Contrada di Valdimontone.

DELIBERE INTERPRETATIVE DELLO STATUTO GLOSSARIO

Geniali:

sostantivo arcaico, usato per indicare coloro che appartengono ad una certa famiglia, ad una particolare discendenza. Es.: Se i familiari o ascendenti sono Montonaioli, è Montonaiolo anche colui che non è nato nel territorio della Contrada.

Legato:

Disposizione testamentaria in base alla quale viene favorita persona diversa dall'erede, mediante l'attribuzione di uno o più beni particolari. Es.: Un Contradaio può, nel testamento, disporre che una volta defunto certi beni di sua proprietà vengano trasferiti alla Contrada.

Maggioranza assoluta:

è data dalla metà più uno dei componenti di un determinato organismo. Es.: Se per organismo si intende l'Assemblea, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno di tutti i Montonaioli Protettori che partecipano all'Assemblea e che quindi sono ammessi al voto. Es.: Se i partecipanti all'Assemblea ammessi al voto sono 100 occorrono 51 voti favorevoli per approvare una delibera. Le astensioni o i voti non validi, conseguentemente, non concorrono al raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della delibera.

Maggioranza relativa:

in assenza di disposizioni contrarie si ritiene approvata una delibera o la delibera, nel caso che si voti su più di una, che ha riportato più voti validi favorevoli. Es.: Favorevoli 41, contrari 40, astenuti 19 e pure nel caso di favorevoli 31, contrari 30, astenuti 39.

Novizi:

denominazione utilizzata per i Montonaioli fino a 12 anni di età

Giovani:

denominazione utilizzata per i Montonaioli da 13 anni fino a 16 anni di età

Elettori Attivi:

coloro che hanno piena capacità di scegliere i nominativi chiamati a ricoprire le cariche Statutarie oppure a far parte delle Commissioni regolate dal presente Statuto

Elettori Passivi:

coloro che hanno piena capacità di ricoprire le cariche Statutarie oppure a far parte delle Commissioni regolate dal presente Statuto

